



Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2023²,
decreta:

Art. 1

- ¹ La Convenzione del 30 giugno 2005³ sugli accordi di scelta del foro è approvata.
- ² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.
- ³ All'atto dell'adesione il Consiglio federale formula la dichiarazione di cui all'articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

- ¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
- ² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

¹ RS 101
² FF 2023 1460
³ FF 2023 1462

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1, secondo periodo, 1^{bis} e 3

¹ ... Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. ...

^{1bis} Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In assenza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo.

³ *Abrogato*

Art. 6

V. Costituzione
in giudizio
del convenuto

Nelle controversie patrimoniali, l'incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta la competenza del tribunale svizzero adito.